

Si informa che in seguito al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 104 comma 1, la validità dei documenti di riconoscimento in scadenza è stata prorogata al 31 agosto 2020 (riguarda i documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17/03/2020, data di entrata in vigore del decreto). La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. L'Art. 103 del decreto prevede inoltre la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Reintrano tra questi la patente di guida. Mentre le revisioni degli autoveicoli che scadevano da questo mese e fino al 31 luglio 2020, potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020 (art. 92 comma 4).